Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 30 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1222.

Modifiche ed integrazioni al titolo I e al titolo II del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico, nonchè alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, contenute nel R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, modificato col R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623, è sostituito il seguente:

« Art. 2. — Gli stabilimenti di produzione e di vendita del seme bachi, operanti a norma della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, potranno annualmente porre in vendita esclusivamente seme dei tipi e qualità che saranno stati determinati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione di cui all'art. 8, con decreto da pubblicare nel mese di febbraio dell'anno precedente.

« Tale decreto fisserà anche i quantitativi totali percentuali tra i vari tipi e qualità di seme. L'organizzazione di categoria provvederà alla ripartizione di tali quantitativi totali percentuali fra le varie ditte produttrici e indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti che è tenuta a produrre, in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli istituti incaricati del servizio di controllo di cui alla legge 28 giugno 1923-I, numero 1512, prima dell'inizio della confezione.

« I conduttori di stabilimenti di produzione e vendita seme bachi che non ottemperino agli obblighi sanciti nel presente articolo sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire cinquemila.

« Indipendentemente dall'applicazione di tale penalità, è in facoltà dei funzionari e degli incaricati del servizio di vigilanza e controllo sugli stabilimenti di produzione seme bachi, ai sensi della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, di ordinare la essiccazione di quelle partite di bozzoli, destinate alla produzione del seme, che trovassero negli stabilimenti non conformi ai tipi e qualità da confezionare per l'annata in corso. In questo caso i bozzoli essiccati devono essere conferiti all'ammasso bozzoli della zona.

« L'inosservanza della disposizione di cui al primo comma del presente articolo costituisce altresì infrazione valutabile ai sensi dall'art. 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione ».

Art. 2.

Gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi devono confezionare annualmente in parti proporzionali e secondo indicazione fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quantitativo minimo necessario nei vari tipi e qualità di seme che saranno indicati in base alle determinazioni prese agli effetti dell'art. 1 della presente legge, per il fabbisogno degli stabilimenti che producono seme bachi per allevamenti industriali.

Ognuno di questi ultimi stabilimenti ha l'obbligo di ritirare annualmente dagli stabilimenti che preparano i ceppi e di impiegare per i propri allevamenti da riproduzione un quantitativo di ceppi non minore del 20 per cento del seme occorrente per i propri allevamenti da riproduzione. A tale fine deve annualmente indicare agli istituti incaricati del controllo sulla produzione del seme bachi di cui alla legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, entro il 15 marzo di ogni anno, la quantità e qualità di seme che porrà in incubazione per la riproduzione, nonchè i quantitativi di ceppi da riproduzione, dei quali, in più del venti per cento di cui sopra, intenda fornirsi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce infrazione valutabile ai sensi dell'art. 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione nei confronti degli stabilimenti inadempienti.

Art. 3.

All'art. 4 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

« Art. 4. — Chiunque intenda esercitare un impianto di stufatura ed essiccazione dei bozzoli deve chiedere preventiva autorizzazione al Prefetto della provincia nella quale ha sede l'impianto.

« La domanda per la concessione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dai disegni e dalla descrizione particolareggiata dell'impianto e dell'attrezzatura e dalla pianta generale dei locali e deve contenere l'indicazione numerica delle varie categorie di personale con le quali si intende di far funzionare l'impianto.

« Il Prefetto, ricevuta la domanda, concede l'autorizzazione su relazione dell'apposita Commissione, di cui al comma seguente, che deve ispezionare ogni impianto per cui l'autorizzazione stessa è richiesta.

« Per ogni provincia la Commissione di cui al precedente comma è composta da un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente, da un tecnico designato dalla Sezione fibre tessili del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura o dal Consorzio stesso, quando tale Sezione non sia stata costituita, da un tecnico designato dal Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, nonchè da un rappresentante designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

« Contro la negata autorizzazione è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sentita una Commissione composta di un direttore di Regia stazione sperimentale bacologica, di un rappresentante dell'Ente nazionale serico e del direttore della Regia stazione sperimentale per la seta ».

Art. 4.

All'art. 5 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

« Art. 5. — L'autorizzazione è accordata quando l'apposita Commissione che ispeziona l'impianto riferisca al Prefetto che i locali, le macchine, gli attrezzi, il personale direttivo e tecnico ed in genere il funzionamento dell'impianto sono tali da assicurare la razionale stufatura ed essiccazione dei bozzoli.

« L'autorizzazione è data per una potenzialità di esercizio pari a otto decimi della potenzialità massima di soffocazione dell'impianto. La potenzialità massima verrà stabilita tenendo calcolo della possibilità di effettuare le operazioni di stufatura e di essiccazione dei bozzoli al massimo in due tempi, semprechè gli impianti siano convenientemente attrezzati per la buona conservazione dei bozzoli negli intervalli fra i due tempi delle operazioni.

« Nessun impianto autorizzato può stufare ed essiccare complessivamente, durante il periodo stagionale di esercizio, un quantitativo di bozzoli superiore a quello per il quale l'autorizzazione è concessa. Il quantitativo dei bozzoli essiccati deve risultare da apposito registro ufficiale vidimato dal Prefetto, sul quale, giorno per giorno, debbono annotarsi, dall'esercente dell'impianto, tutte le operazioni compiute.

« Le spese per le ispezioni compiute dalle Commissioni provinciali di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4 sono sostenute in parti uguali dalle Organizzazioni di categoria interessate.

« Le spese per l'eventuale esame da parte della Commissione di seconda istanza di cui al quinto comma dell'articolo 4 sono a carico di chi ricorre contro la decisione del Prefetto e sono calcolate sulla base delle disposizioni che regolano le missioni per conto dei privati ».

Art. 5.

All'art. 6 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

« Art. 6. — Le autorizzazioni possono essere revocate, per irregolarità di funzionamento o per inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento, accertate dalla Commissione provinciale di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4.

« E' in facoltà del Prefetto di fissare, prima di disporre la revoca, un termine perentorio entro il quale l'esercente dell'essiccatoio è tenuto a rimettere l'impianto in regolare efficienza. Quando i difetti riscontrati richiedano lavori di riattazione incompatibili con il regolare funzionamento degli impianti, il Prefetto può, a suo insindacabile giudizio, ordinare la temporanea chiusura dello stabilimento di stufatura e di essiccazione, per la durata dell'esecuzione dei lavori.

« La sospensione temporanea dell'esercizio, dello stabilimento o dell'impianto e la revoca dell'autorizzazione possono essere anche disposte per difetti di funzionamento derivati da negligenza o imperizia del personale ».

Art. 6.

L'autorizzazione per l'esercizio di impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli è necessaria anche per gli impianti esistenti alla data di pubblicazione della presente legge e per la sua concessione si applicano tutte le norme e modalità di cui ai precedenti articoli, tranne quella dell'esame della domanda agli effetti della rispondenza dell'impianto a necessità contingenti, demandato al Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale.

Agli effetti del presente articolo chiunque già esercisca un impianto di stufatura ed essiccazione di bozzoli deve farne denuncia al Prefetto entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo contemporaneamente gli elementi chiesti per le domande di nuove autorizzazioni.

In pendenza dell'esito della domanda gli impianti di cui ai precedenti comma possono funzionare per le campagne 1939 e 1940.

Chiunque faccia funzionare un impianto di stufatura ed essiccazione dei bozzoli per il cui esercizio sia stata negata l'autorizzazione o, nel caso previsto nel precedente comma, non sia stata presentata domanda di autorizzazione, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila. Sarà in ogni caso disposta la chiusura dello stabilimento o dell'impianto.

Art. 7.

Di ogni autorizzazione concessa per l'esercizio di stabilimenti ed impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli il Prefetto darà notizia al Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale terrà l'elenco aggiornato degli stabilimenti ed impianti autorizzati nella provincia e ne invierà copia all'Ente nazionale serico che curerà la tenuta dell'elenco aggiornato degli impianti autorizzati, per tutto il Regno.

Art. 8.

Sono abrogati l'art. 7 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, l'art. 3 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, nonchè ogni altra disposizione contrastante con quelle contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nella legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, nei titoli I e II del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — GRANDI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 1223.

Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, che approva le norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, recante norme per l'esecuzione delle disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1931-IX, n. 1310, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1768, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di adeguare ai criteri del citato R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, la particolare legislazione che regola l'avanzamento del personale militare del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nonchè del personale civile della giustizia militare (magistrati e cancellieri);

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Personale militare del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 1.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio permanente — compresi gli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario — lo stato di coniugato o vedovo costituisce requisito indispensabile:

a) per le promozioni ai gradi di maggiore o capitano di corvetta e gradi superiori;

b) per le promozioni ai gradi di tenente o sottotenente di vascello e capitano o tenente di vascello, qualora gli ufficiali da promuovere abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di anzianità loro spettante nel nuovo grado.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano nei casi di promozione straordinaria per merito di guerra.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 30-*bis* e 35 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, gli ufficiali in servizio permanente che non siano coniugati o vedovi, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati fuori quadro o fuori organico o trasferiti nel ruolo mobilitazione in base alle norme contenute nella citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; se dichiarati prescelti, non sono iscritti sul quadro di avanzamento sino a quando abbiano contratto matrimonio; qualora contraggono matrimonio negli anni successivi a quello di validità del quadro di avanzamento per il quale furono presi in esame e dichiarati prescelti, devono essere nuovamente giudicati unitamente ai pari grado compresi nei limiti per il quadro di avanzamento dell'anno stesso, se il matrimonio ha luogo entro il 30 giugno, o dell'anno successivo, se il matrimonio ha luogo fra tale data ed il 31 dicembre.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente della Regia marina, che, a' termini del precedente art. 1, non possono conseguire promozione, sono egualmente scrutinati per l'avanzamento nei casi e modi previsti dal testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, ma non sono iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento. Lo scrutinio è, perciò, produttivo di effetti soltanto nei riguardi dell'esclusione definitiva dall'avanzamento, della formazione delle vacanze necessarie e dei trasferimenti da ruolo a ruolo nello stesso corpo.

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica, che, a' termini del precedente art. 1, non possono conseguire promozione qualora si trovino compresi nei limiti per la iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento, nei casi e modi previsti dalla legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni.

Se giudicati non idonei ad anzianità o a scelta assoluta sono esclusi dall'avanzamento per l'anno al quale il quadro si riferisce, con gli effetti derivanti dalle disposizioni in vigore.

Se dichiarati idonei, la iscrizione sul quadro di avanzamento rimane sospesa finchè abbiano contratto matrimonio; qualora nell'anno di validità del quadro sopraggiungano nuove circostanze che possano infirmare il precedente giudizio di idoneità, le autorità gerarchiche, dalle quali l'ufficiale dipende, instaureranno una nuova procedura d'avanzamento.

In ogni caso detti ufficiali concorrono all'avanzamento soltanto dal giorno in cui hanno contratto matrimonio.

Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza, che a' termini del precedente art. 1, non possono conseguire promozione, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono ugualmente presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella posizione che loro compete ai sensi delle disposizioni in vigore; se dichiarati prescelti, la loro iscrizione sul quadro di avanzamento rimane sospesa fino a quando essi abbiano contratto matrimonio ed a condizione che, frattanto, non si siano verificate circostanze che comunque ostino all'avanzamento ai sensi delle disposizioni in vigore.

Qualora contraggano matrimonio negli anni successivi a quello di validità del quadro di avanzamento per il quale furono presi in esame e dichiarati prescelti, devono essere nuovamente giudicati unitamente ai pari grado compresi nei limiti per la iscrizione nel nuovo quadro di avanzamento.

Art. 7.

Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano ai cappellani militari.

Inoltre lo stato di coniugato o di vedovo non costituisce requisito indispensabile per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo.

Personale civile della Giustizia militare (magistrati e cancellieri).

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1, 5 — lettere *a*) e *c*) — 6, 7 ed 8 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle promozioni o nomine per scrutini ai gradi 8° e superiori del ruolo dei magistrati della giustizia militare e 9° e superiori del ruolo dei cancellieri dei tribunali militari, nonchè alle promozioni ai gradi inferiori al 9° nei riguardi dei cancellieri di tribunali militari che abbiano compiuto il 30° anno di età, rimanendo ferma la competenza della commissione del personale della giustizia militare a designare, negli scrutini, il personale per la promozione al grado superiore a quello rivestito.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 con la avvertenza, però, che gli ufficiali stessi — ove contraggano matrimonio, siano iscritti sul quadro di avanzamento e conseguano la promozione — assumeranno nel grado superiore, ai soli effetti giuridici, l'anzianità assoluta e relativa che loro sarebbe spettata qualora fossero stati promossi a loro turno, fermo restando, in ogni caso, per quanto riguarda il titolo dell'avanzamento, l'ordine delle promozioni già effettuate.

La vacanza nel grado superiore, che avrebbe dovuto essere ricoperta con promozione di ufficiale non in possesso del requisito di cui all'art. 1, è devoluta alla promozione del pari grado coniugato o vedovo che lo segue nel quadro di avanzamento.

Art. 10.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali in servizio permanente della Regia marina, di cui al precedente art. 1, non coniugati nè vedovi, sono scrutinati per l'avanzamento ed iscritti in quadro nei casi e modi previsti dal testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni. A coloro fra essi, che siano iscritti in quadro, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 68 del citato testo unico, considerando, fra le condizioni prescritte per l'avanzamento al grado superiore, lo stato di coniugato o vedovo.

Art. 11.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica giudicati idonei all'avanzamento, a qualsiasi titolo, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza del requisito di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del presente decreto; per gli ufficiali già iscritti sul quadro di avanzamento per il 1939 la iscrizione stessa s'intende sospesa.

Qualora contraggano matrimonio entro il suddetto periodo di tempo, gli ufficiali saranno iscritti sul quadro di avanzamento al medesimo titolo già riconosciuto e, all'atto della promozione, verrà loro assegnata — ai soli effetti giuridici — la sede di anzianità che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno.

Ove si tratti di promozione a grado cui si accede promiscuamente ad anzianità ed a scelta, non si farà luogo, peraltro, a spostamenti delle promozioni già effettuate.

Art. 12.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza, che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con l'avvertenza, però che gli ufficiali stessi — ove contraggano matrimonio, siano iscritti sul quadro d'avanzamento e conseguano la promozione — assumeranno nel grado superiore, ai soli effetti giuridici, l'anzianità assoluta e relativa che loro sarebbe spettata qualora fossero stati promossi a loro turno, fermo restando, in ogni caso, per quanto riguarda il titolo dell'avanzamento, l'ordine delle promozioni già effettuate.

La vacanza nel grado superiore, che avrebbe dovuto essere ricoperta con promozione di ufficiale non in possesso del requisito di cui all'art. 1, è devoluta alla promozione del pari grado coniugato o vedovo, che lo segue nel quadro di avanzamento.

Disposizioni finali.

Art. 13.

Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano agli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza aventi diritto ad essere promossi con anzianità di grado anteriore al 30 marzo 1939-XVII, nonchè agli ufficiali delle predette Forze armate che alla data del 31 dicembre 1938-XVII avevano compiuto il 45° anno di età.

Art. 14.

Con separato provvedimento, saranno emanate le norme necessarie per adeguare ai criteri di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, le disposizioni che regolano le promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore dal 30 marzo 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII.
Cessazione del sig. Gamboni Pasquale dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932-X, col quale il sig. Pasquale Gamboni fu Paolo venne nominato agente di cambio presso la Borsa di Napoli;
Vista la lettera in data 28 marzo 1939-XVII, con la quale il medesimo sig. Gamboni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Visti i pareri al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni e dalle autorità di Borsa;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 28 marzo 1939-XVII il sig. Pasquale Gamboni fu Paolo cessa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1939-XVII
Registro 12 *Finanze, foglio* 222. — LESEN

(3809)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 agosto 1939-XVII.
Sostituzione, con un liquidatore unico, dei liquidatori attualmente in carica nella Cassa rurale di risparmio e prestiti di Termeno (Trento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 5 giugno 1936-XIV la Cassa rurale di risparmio e prestiti di Termeno, con sede nel comune di Termeno (Trento), veniva sciolta e posta in liquidazione;
Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della predetta Cassa;

Decreta:

Il rag. Cesare Ghirardoni di Ambrogio è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Termeno, avente sede nel comune di Termeno (Trento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei liquidatori attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3810)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 agosto 1939-XVII.
Sostituzione, con un liquidatore unico, dei liquidatori attualmente in carica nella Cassa rurale di prestiti di Roncolevà, con sede nel comune di Trevenzuolo (Verona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 12 marzo 1933-XI la Cassa rurale di prestiti di Roncolevà, con sede nel comune di Trevenzuolo (Verona), veniva sciolta e messa in liquidazione;
Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione degli attuali liquidatori della Cassa predetta;

Decreta:

Il rag. Ferruccio Masotto di Gaetano, è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti di Roncolevà, avente sede nel comune di Trevenzuolo (Verona), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei liquidatori attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3811)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1939-XVII.

Inflizione di una pena pecuniaria al presidente della Cassa rurale ed artigiana di Novoli (Lecce).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 10 agosto 1939-XVII, n. 14908, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che da anni la Cassa rurale ed artigiana di Novoli (Lecce) non svolge alcuna specifica attività, ma si limita ad accogliere nei locali sociali, a scopo di ritrovo, i propri soci che riconoscono l'Ente stesso come Istituto di mutuo soccorso, per cui l'Istituto di emissione invitava, a suo tempo, il presidente dell'azienda, avv. Romeo Franchini di Antonio Luigi, a convocare al più presto l'assemblea dei soci per deliberare la modifica dello statuto sociale vigente nel senso di conformarlo al nuovo stato di cose ed inibirsi, così, anche dal lato formale, qualsiasi attività creditizia;

Considerato che, sebbene ripetutamente sollecitato dall'Istituto di emissione ed anche diffidato da parte della competente autorità prefettizia e nonostante un ultimo formale invito in data 20 giugno 1939-XVII, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il citato presidente — al quale già nel 1937 venne inflitta una sanzione pecuniaria di L. 250 per mancata produzione della prescritta documentazione annuale dell'azienda — non ha preso alcun provvedimento per l'attuazione di quanto richiestogli nè ha fornito neppure un cenno di risposta;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, nella sua seduta del 20 luglio 1939-XVII, vista la persistente inadempienza dell'Azienda suddetta agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del summenzionato art. 90, a dar corso, nei confronti del cennato presidente, all'applicazione di una nuova pena pecuniaria di lire 500;

Decreta:

Al sig. avv. Romeo Franchini di Antonio Luigi, presidente della Cassa rurale ed artigiana di Novoli (Lecce) è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, la pena pecuniaria di lire cinquecento (L. 500); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto presidente.

L'Intendenza di finanza di Lecce provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3814)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1939-XVII.

Modifiche all'art. 24 del regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1936-XIV, che approva le norme statutarie, il regolamento interno ed il regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Ritenuta la necessità di modificare il disposto dell'art. 24 del regolamento per il personale predetto, relativo al trattamento da farsi al personale richiamato alle armi in servizio temporaneo, nel senso di uniformarlo a quello dell'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 24 del regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, approvato con decreto Ministeriale in data 10 settembre 1936-XIV, è sostituito col seguente:

« L'impiegato di ruolo chiamato alle armi per servizio di leva è considerato in aspettativa durante il detto servizio senza corresponsione di assegni.

« L'impiegato di ruolo richiamato alle armi per servizio temporaneo in tempo di pace o invitato a compiere esperimenti per conseguire gradi superiori o chiamato in servizio temporaneo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, è considerato in congedo straordinario purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è considerato in aspettativa.

« L'impiegato in congedo straordinario, ai sensi del precedente comma, percepisce, limitatamente ai primi due mesi, soltanto lo stipendio e l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia relativa al grado civile rispetto all'importo dell'aggiunta medesima o dell'indennità di caro viveri inerente al grado militare.

« Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare è computato per intero a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1939-XVII

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3826)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Cervarezza (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1125 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada vicinale che da Monte della Ghiara passando per Cà di Scattola porta a Colombara;

ad est, stessa strada Colombara-Cà del Bocco-Frassinedolo;

a sud, mulattiera che da Frassinedolo porta sulla nazionale Reggio-La Spezia, provinciale Castelnuovomonti-Ramiseto fino al rio Maore, corso del rio Maore;

ad ovest, corso del rio Maore fino alla sua confluenza col torrente Lonza;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 luglio 1938, in una zona della provincia di Reggio Emilia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3769)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 757 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, torrente Campola;

ad est, provinciale Reggio-Casina;

a sud, strada comunale Paderna-La Vecchia-Pecorile;

ad ovest, torrente Campola.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 luglio 1938, in una zona della provincia di Reggio Emilia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3765)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Rubiera (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 270 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada vicinale che da Casa Valetti, sulla comunale Rubiera-Fontana, conduce alla località Pozzo Artesiano, indi corso del Canaletto fino al Secchia;

ad est, corso del Secchia fino al ponte ferroviario di Rubiera;

a sud, percorso della linea ferroviaria dal corso del Secchia alla strada comunale Rubiera-Fontana;

ad ovest, strada comunale Rubiera-Fontana fino a Casa Valetti.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, in una zona della provincia di Reggio Emilia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi

forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Fogliano (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 2160 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale che passando dalla località Canali congiunge la provinciale Reggio-La Fola con la comunale Buco del Signore-Montericco, strada vicinale che in proseguimento della comunale di cui sopra porta alla provinciale Reggio-Scandiano circa 500 metri a nord della località Fogliano;

ad est, provinciale Reggio-Scandiano e provinciale Pratissolo-Iano;

a sud, strada pedemontana Pratissolo-Cittadella-La Fola;

ad ovest, provinciale La Fola-Reggio fino all'altezza della località Canali;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 luglio 1938, in una zona della provincia di Reggio Emilia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3767)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Guiglia e Zocca (Modena), dell'estensione di ettari 1907 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, tratto di strada provinciale Zocca-Vignola dalla casa denominata « La Fabbrica » al bivio strada comunale per Serravalle. Strada comunale per Serravalle dall'inizio al Ponte sul rio Marchetto, in comune di Guiglia;

ad est, sponda destra del rio Marchetto per un tratto di m. 125 verso valle oltre il quale provincia di Bologna. Sponda destra del rio Marchetto a confine tra i comuni di Guiglia e Zocca fino alla confluenza col rio Ghiaia di Montorsello. In comune di Zocca. Sponda destra del rio Ghiaia di Montorsello per m. 300 verso monte dalla confluenza del rio Marchetto alla confluenza del rio Sgarabiglia o Ugolini. Strada vicinale della Torre dall'inizio, che è alla confluenza del rio Sgarabiglia col rio Ghiaia di Montorsello, al bivio con la strada vicinale di Parlantino o Parlatino. Strada vicinale di Parlantino fino al bivio con la strada vicinale della Fontana. Tratto di strada vicinale della Fontana dal bivio suddetto fino al bivio con la strada comunale per Ciano. Strada comunale per Ciano dal bivio con la strada della Fontana al bivio strada vicinale delle Lamizze. In comune di Zocca;

a sud, strada vicinale delle Lamizze. Strada vicinale da Cà delle Lamizze al rio della Bura. Sponda destra del rio della Bura, per un tratto di m. 110 verso valle. Strada vicinale della Bura fino alle case di Montecorone. Strada comunale di Montecorone fino alla strada provinciale per Zocca, Vignola. In comune di Guiglia;

ad ovest, strada provinciale Zocca-Vignola dal bivio per Montecorone alla casa denominata « La Fabbrica ».

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, in una zona della provincia di Modena, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3770)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cagliari;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cagliari ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Senorbì (Cagliari), della estensione di ettari 6000 circa, delimitata dai seguenti confini:

a sud, strada da Monastir - Ussana - Bivio Serdiana;
ad est, Bivio Serdiana - S. Andrea Frius;
a nord-est, strada da S. Andrea Frius a Senorbì;
a nord-ovest, strada da Senorbì a Monastir.

La Commissione venatoria provinciale di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze (Prestito redimibile immobiliare 5 per cento)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 357.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II, numero 740842 di L. 300, emessa il 29 giugno 1938, dall'Esattoria comunale di Petrizzi per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cutruzzolà Giovanni fu Antonio e Barbuto Pasquale fu Rocco secondo l'art. 38 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a summenzionato Barbuto Pasquale fu Rocco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 358.

E' stata denunziata la distruzione della quietanza serie I, numero 604392, dell'importo di L. 460, rilasciata li 31 marzo 1937, dall'Esattoria di Gerega, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Albertini Andreoli Carlotta di Tolomeo, Strada Carlo e Giulio di Umberto, per l'art. 76 terreni comune di Genga, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito ad Albertini Angelo fu Lorenzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Regia tesoreria di Ancona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 359.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VIII n. 982572 di L. 83,35, emessa il 13 giugno 1938 dall'Esattoria comunale di Ariano Irpino per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scrima Pasquale, Lorenzo, Raimondo e Giuseppe fu Generoso secondo l'art. 84 del ruolo fabbricati, con delega a Scrima Giuseppe fu Generoso per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 360.

E stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 167149 (serie III), n. 90322 (serie VI) e n. 90393 (serie VI) di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 30 aprile, 30 giugno e 27 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Vernio (Firenze) pel pagamento della seconda, terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marchi Ida, Zelinda e Clementina fu Baldassare sull'art. 94 del ruolo terreni del detto Comune con delega a Lucarini Giovanni fu Corinto-Vernio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 361.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie VI numeri 842257 e 842320 di L. 216,70 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 12 giugno ed il 5 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Sant'Elia a Pianisi, per versamento della terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Silvaggio Ferdinando di Giuliano di Ripabottoni secondo l'art. 198 del ruolo terreni con delega al suddetto Silvaggio Ferdinando per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 362.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 83742 (serie I) di L. 267, rilasciata il 20 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Monesiglio (Cuneo) pel versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Arena Pietro fu Giuseppe Carlo, secondo l'art. 16 del ruolo terreni di detto Comune, con delega all'esattore consorziale di Monesiglio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 363.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI n. 458918 di L. 133,30 emessa il 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di San Gregorio da Sassola per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Petronzelli Anacleto, Leonardo ed Andrea fu Gregorio secondo l'articolo 46 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad Ippoliti Anacleto fu Giovanni Maria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 363-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI n. 458919 di L. 466,70 emessa il 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di San Gregorio da Sassola per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pentrozelli Anacleto, Leonardo ed Andrea fu Gregorio, ecc., secondo l'art. 47 del ruolo terreni, con delega ad Ippoliti Anacleto fu Giovanni Maria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 363-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI numero 458917 di L. 100 emessa il 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di San Gregorio da Sassola per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Petronzelli Sebastiano ed Irene fu Domenico, ecc., secondo l'art. 23 del ruolo fabbricati, con delega ad Ippoliti Anacleto fu Giovanni Maria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 364.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II n. 138282 dell'importo di L. 235, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria di Casola, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Malaspina Giovanni fu Paolo, per l'art. 109 terreni del comune di Casola, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Malaspina Giovanni fu Paolo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Apuania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 365.

E stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie I numeri 268848 e 268964, serie II n. 628138 e serie III n. 543149 di L. 120 la prima e L. 116 ciascuna le altre emesse dall'Esattoria comunale di Muggia rispettivamente il 31 marzo, 5 maggio, 18 giugno e 18 agosto 1937 per versamento della prima, seconda, terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scala Lucia vedova Sincich secondo l'art. 219 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Sinceri Luciano fu Pietro, via dei Lauri n. 6, per ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trieste l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 366.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II n. 303759 di L. 335 emessa il 30 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Anzio per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Eredi Boni fu Giuseppe, amministratore on. Di Giacomo Giacomo » secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al summenzionato Di Giacomo Giacomo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 367.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III n. 241898 di L. 100 emessa il 27 aprile 1938 dall'Esattoria comunale di Macchiagodena per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Meo Umberto e Nicola fu Felice secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al succitato Meo Umberto fu Felice per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 368.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I n. 196124 di L. 300 emessa il 10 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Paola per versamento della quarta, quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guerreggiante Pandrella Garibaldi fu Giuseppe secondo l'articolo 148 del ruolo terreni di detto Comune, con delega all'esattore comunale di Paola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cosenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 368-II.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I n. 196125 di L. 400 emessa il 10 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Paola per versamento della quarta, quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui

al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pandrella Guerreggiante Garibaldi e moglie secondo l'art. 265 del ruolo terreni, con delega all'esattore comunale di Paola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cosenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 369.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II, numero 107733 di L. 983,35, emessa il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Piazza al Serchio per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marchiò Ulderico Nicol.. 3/5 fu Giuseppe e Marchiò Giuseppe Augusto Armando ed Anna Maria fu Roberto per 1/5, Ambrosini Nobili Gustavo e Renato fu Giuseppe 1/5 propr., Accorsini Angela fu Giuseppe e Marchiò Teresa fu Francesco usufr. secondo l'art. 48 del ruolo terreni con delega a Rocchiccioli dott. Giovanni fu Costante per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 370.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI, numero 129107 di L. 150, emessa il 18 novembre 1937 dall'Esattoria comunale di Marsciano per versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Federici Sestilio fu Davino, secondo l'art. 171 del ruolo terreni di detto Comune con delega al succitato Federici Sestilio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 371.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie IV, numero 58707 di L. 116,65, emessa il 23 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Riparbella per versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Morganti Isaia di Giuseppe, secondo l'art. 38 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al succitato Morganti Isaia per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pisa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 372.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 635412 (serie VIII) di L. 66, rilasciata il 16 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Montalbano Ionico (Matera) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Centola Eleonora e Antonietta sorelle fu Nicola, sull'art. 16/S del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Centola Elena fu Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 372-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 635413 (serie VIII) di L. 166,65 rilasciata il 16 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Montalbano Ionico (Matera) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Centola Eleonora ed Antonietta sorelle fu Nicola e De Crisci Rosina fu Giuseppe Nicola vedova Centola, usufruttuaria in parte. sull'art. 45 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Centola Elena fu Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 373.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, numero 721263 di L. 116 60, emessa il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Offida per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marchetti Illuminato fu Pietro secondo l'art. 59 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al suddetto Marchetti Illuminato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 373 II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, numero 721264 di L. 16,60, emessa il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Offida per il versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marchetti Illuminato fu Pietro, secondo l'art. 155 del ruolo terreni di detto Comune con delega al succitato Marchetti Illuminato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 374.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie III, numero 851605 di L. 251, e serie IV, n. 985435 di L. 249, emesse rispettivamente il 28 giugno ed il 2 settembre 1937 dall'Esattoria comunale di Termini Imerese per versamento della 1ª-3ª e 4ª-6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zarcone Filippo di Agostino, secondo l'art. 689 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al suddetto Zarcone Filippo di Agostino, via Agricoltori, 12, Termini Imerese, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 375.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, numero 75949 di L. 700, emessa il 28 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Mazara del Vallo per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Banca del Lavoro Società anonima cooperativa di Mazara, secondo l'art. 34 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla suddetta Banca del Lavoro di Mazara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 375-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, numero 75948 di L. 934, emessa il 28 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Mazara del Vallo per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Banca del Lavoro di Mazara secondo l'art. 281 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla suddetta Banca del Lavoro di Mazara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 375-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III di L. 300, emessa il 28 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Mazara del Vallo per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Banca Commerciale e Banca del lavoro di Mazara secondo l'art. 285 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla suddetta Banca del Lavoro di Mazara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 376.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II, numero 229535 di L. 168, emessa il 18 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Ferentino per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gerardi Arcangelo di Giovanni, secondo l'art. 414 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Gerardi Pietrina di Pietro, nata Coppotelli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Fora Adamo fu Davide, designato per il ritiro della quietanza di saldo.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 377.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, numero 600905 di L. 800, emessa il 25 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ancona per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta commerciale Rossi Raffaele secondo l'art. 132 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Rossi Rinaldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1674)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173.

Media dei cambi e dei titoli

del 25 agosto 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,25
Argentina (Peso carta)	4,44
Belgio (Belga)	3,22
Canadà (Dollaro)	19 —
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,5920
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10,2175
Polonia (Zloty)	355,90
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,5875
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,125
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,375
Id. Id 5 % (1936)	91,325
Rendita 5 % (1935)	90,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,95
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,075
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,875
Id. id. 5 % - Id. 1944	94 —

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Giba (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 gennaio 1939-XVII, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di Giba, con sede nel comune di Giba (Cagliari), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 gennaio 1939-XVII, col quale si è nominato il sig. Giovanni Pani commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Salvatore Pennisi fu Sebastiano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Giba, avente sede nel comune di Giba (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Giovanni Pani.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3819)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636,

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° giugno 1939-XVII, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, con sede nel comune di Caccamo (Palermo);

Veduto il proprio provvedimento in data 1° giugno 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa suindicata;

Considerato che il sig. Filippo Randazzo, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dell'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Bartolo Aglialoro di Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, avente sede nel comune di Caccamo (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Filippo Randazzo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3820)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 36 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione della predetta legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estedono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo del 20 giugno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, limitatamente agli ufficiali subalterni di complemento delle predette armi, che si trovino in una delle seguenti condizioni·

a) sebbene in possesso dei necessari requisiti, non furono ammessi agli esami del concorso indetto col decreto ministeriale 29 aprile 1936-XIV, per mancato inoltro, da parte delle competenti autorità, dei documenti prescritti, presentati nei termini fissati, ovvero perchè dichiarati con ritardo fisicamente idonei dal collegio medico-legale in difformità ai precedenti giudizi sanitari;

— ammessi al concorso sopradetto, non poterono partecipare in tutto o in parte ai relativi esami per mancata o ritardata partecipazione della data degli esami stessi o per cause comunque dipendenti dal servizio militare;

— dichiarati idonei nelle prove scritte del concorso sopracitato, sostenute in Africa Orientale Italiana, non poterono rimpatriare per ragioni di servizio entro il 31 dicembre 1936-XV, per fruire, prima degli esami orali, della licenza dal 1° gennaio al 1° febbraio 1937-XV, prescritta dall'articolo 10 del citato decreto ministeriale 29 aprile 1936-XIV;

b) si trovavano in servizio nelle colonie alla data 1° novembre 1934-XIII e abbiano compiuto o vengano a compiere entro il 31 ottobre 1939-XVIII cinque anni di effettivo servizio militare dei quali almeno due nelle colonie col grado di ufficiale

Le Regie Accademie militari di Torino e di Modena, in base agli elenchi precedentemente compilati in occasione del suddetto concorso del 1936, accerteranno quali degli ufficiali di complemento non poterono prendere parte al concorso stesso per essersi trovati in una delle condizioni sopra specificate, e avranno cura di informarli a mezzo dell'Arma dei carabinieri Reali, se residenti nel Regno, o con altro mezzo idoneo, se residenti fuori del Regno, del concorso indetto col presente decreto.

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

arma di fanteria, 21;
arma di cavalleria, 2;
arma di artiglieria, 10;
arma del genio, 3.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal requisito del limite di età.

I candidati, di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, che sostennero con esito favorevole le prove scritte nel concorso bandito col decreto Ministeriale 29 aprile 1936-XIV sono dispensati dal ripeterle.

Per gli ufficiali, di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, il requisito del servizio militare nelle colonie è considerato titolo sufficiente, per l'ammissione al concorso, indipendentemente dal titolo di studio eventualmente posseduto.

Sono esclusi dal partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda, in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero della guerra, direzione generale ufficiali in servizio permanente, con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda nel termine suddetto alla competente autorità diplomatica o consolare

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda, il quale, a sua volta, dovrà darne partecipazione al Ministero della guerra);

c) dichiarare che non appartengono alla razza ebraica.

Non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle stesse autorità di cui al 1° e 2° comma del presente articolo i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di 3 mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XVII E.F., dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci) ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o di chi ne fa le veci) attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.

Per gli italiani non regnicoli o per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmati dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di 5 mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re Imperatore; per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di 3 mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

6) certificato di stato libero, di data non anteriore di 3 mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'avvenuto matrimonio. Detti certificati, in carta da bollo da L. 4, debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore;

7) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare.

8) uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

diplomi di perito minerario rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-30 e 1930-31; rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

9) tutti quegli altri titoli di studio che il concorrente credesse di produrre.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti in servizio militare sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Tutti i titoli di studio comunque presentati debbono essere in originale o in copia autenticata da Regio notaio debitamnete legalizzata. Non sono ammessi certificati, anche se legalizzati, dal provveditore agli studi.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni.

Solo per i candidati che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, i documenti richiesti potranno pervenire al Ministero della guerra entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre i sessanta giorni dalla data suddetta (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto è disposto per i concorrenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

All'uopo su ogni domanda l'autorità ricevente dovrà far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno al più presto, direttamente al Ministero della guerra, direzione generale ufficiali in servizio permanente, le domande con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine suaccennato le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero della guerra:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi in servizio;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata da una commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nei territori dell'A.O.I. o in servizio non isolato all'estero, la visita sarà effettuata presso commissioni costituite da un tenente colonnello medico (presidente) e da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri), secondo disposizioni che emaneranno i rispettivi comandi di truppe.

Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiane dell'Egeo la visita sarà effettuata presso una commissione composta dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e di due altri ufficiali-medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Nelle visite suaccennate, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, tanto nel Regno che nelle Colonie.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in metri 1,60.

Le commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i candidati abbiano il visus uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro. Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia-disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalla competente autorità perderanno il diritto al concorso.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della loro domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero della guerra, unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene o non alla razza ebraica e se la sposa è italiana;

f) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè i documenti di cui alle lettere b), c), d) omettendo la trasmissione del libretto personale: mentre per i documenti di cui alle lettere e), f), le autorità stesse interesseranno gli enti competenti del Regno perchè ne curino la trasmissione al Ministero direttamente.

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente articolo 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra.

Art 5.

Visita medica di accertamento definitivo.

I concorrenti, che abbiano riportato nelle prove scritte il punto minimo richiesto, saranno tutti sottoposti ad una seconda visita medica per gli accertamenti definitivi, con le modalità stabilite per la prima visita, presso una commissione unica nominata dal Ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Tale visita sarà effettuata in prossimità o durante il periodo stabilito per lo svolgimento delle prove orali e pratiche.

I candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 6.

Modalità del concorso.

Per i subalterni di complemento che aspirano alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria e cavalleria il concorso consiste:

A) in una prova scritta di cultura storica;

B) in una prova scritta di lingua francese;

C) in prove orali su ciascuna delle seguenti materie:
1) matematica;
2) armi, esplosivi e mezzi chimici;
3) elementi di balistica e tiro;
4) elementi di chimica e fisica;
5) geografia militare;
6) topografia;
7) mezzi tecnici;
8) lingua francese;
9) lingua tedesca (o serba);

D) in una prova pratica (equitazione) *per i soli aspiranti all'arma di cavalleria.*

Per i subalterni di complemento che aspirano alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di artiglieria e genio il concorso consiste:

A) in una prova scritta di cultura storica;

B) in una prova scritta di lingua francese;

C) in una prova scritta di disegno *per i soli aspiranti all'arma del genio;*

D) in prove orali su ciascuna delle seguenti materie:
1) analisi algebrica ed infinitesimale;
2) geometria analitica e proiettiva;
3) geometria descrittiva;
4) chimica generale;
5) meccanica razionale;
6) fisica sperimentale;
7) fortificazione campale;
8) geografia militare;
9) topografia;
10) lingua francese;
11) lingua tedesca (o serba);

E) in una prova pratica (equitazione, oppure, pei candidati all'arma del genio, guida di automezzi).

I programmi delle singole prove, nonchè la durata delle prove stesse, sono specificati nelle tabelle annesse al presente decreto.

L'epoca delle varie prove sarà stabilita successivamente.

A cura del Ministero si provvederà altresì a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione.

Art. 7.

Norme concernenti le commissioni giudicatrici e lo svolgimento degli esami.

Per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale del concorso sarà costituita una commissione esaminatrice nominata dal Ministro per la guerra.

Per gli esami di concorso e per la prova pratica sarà costituita presso la Regia Accademia di fanteria e cavalleria in Modena (per gli ufficiali di fanteria e cavalleria) e presso la Regia Accademia di artiglieria e genio in Torino (per gli ufficiali di artiglieria e genio) una commissione esaminatrice nominata dal Ministro della guerra e presieduta, rispettivamente, dal comandante della Regia Accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria e dal comandante della Regia Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Ciascuna commissione potrà essere ripartita in sottocommissioni con norme e modalità che saranno fissate dallo stesso presidente della commissione.

E' ammessa la costituzione, in caso di impedimento, del presidente e dei membri delle predette commissioni anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutarsi saranno i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

b) il possesso dei titoli di studio superiori a quelli prescritti dal precedente articolo 3, n. 8.

c) le votazioni riportate nei titoli di studio comunque presentati.

Per la valutazione complessiva di detti titoli ogni componente della commissione esaminatrice disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente la commissione, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Per ogni prova scritta, per ogni prova orale e per la prova pratica, ogni componente la commissione esaminatrice disporrà di trenta punti; ai candidati verrà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti attribuiti nella prova stessa. La somma delle votazioni ottenute nelle varie prove, divisa per il numero delle prove stesse, costituirà il punto di esame.

Al punto di esame sarà attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

I candidati che in una qualsiasi prova di esame riporteranno una votazione inferiore a 18/30 non saranno ammessi alle altre prove e verranno eliminati dal concorso.

Non è ammessa la compensazione tra la prova scritta e la prova orale di lingua francese

I candidati che per qualsiasi motivo non si presentassero a qualche prova perdono il diritto al concorso.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplica il punto di esame per il coefficiente 4; il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommano i prodotti e si divide il risultato per 5.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inserti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la commissione stabilisce con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame e perde il diritto al concorso.

Il comitato di vigilanza deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità: dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti del comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri del comitato di vigilanza.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

I lavori vengono spediti sollecitamente alle commissioni esaminatrici - comando della Regia Accademia di fanteria e cavalleria in Modena (per gli ufficiali di fanteria e cavalleria); comando della Regia Accademia di artiglieria e genio in Torino (per gli ufficiali di artiglieria e genio) - dai singoli comitati di vigilanza, in piego raccomandato, pel tramite del capo dell'ufficio locale.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandole come sopra, e trasmettendole nello stesso piego raccomandato, unitamente ai lavori dei candidati.

I comitati di vigilanza, composti da tre a sei ufficiali, a seconda del numero dei concorrenti, saranno nominati dalle autorità alle quali il Ministero invierà i temi scritti.

Art. 8.

Le prove scritte di cui all'art. 6 avranno luogo:

in Italia, in Albania e in Libia presso i comandi di corpo d'armata;

in Egeo presso il comando forze armate;

in A.O.I. presso le sedi dei vari Governi.

Il Ministero della guerra trasmetterà tempestivamente agli enti presso i quali si svolgeranno le prove scritte, le buste sigillate contenenti i temi per dette prove e un elenco in duplice copia dei candidati ammesso a sostenerle.

A cura del Ministero stesso si provvederà a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso, nonchè della data e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte.

Art. 9.

I concorrenti ammessi alle prove orali ne riceveranno direttamente comunicazione dai Comandi delle Regie Accademie, tramite le autorità gerarchiche da cui essi dipendono. I concorrenti appartenenti ai corpi dislocati in A.O.I. saranno fatti rimpatriare a cura dei comandi dai quali dipendono in modo da essere in Italia immediatamente prima dell'epoca fissata per sostenere dette prove: essi saranno assunti in forza dai depositi corrispondenti alle unità alle quali appartenevano in A.O.I. e godranno, dal momento del loro sbarco in Italia, del trattamento metropolitano. Coloro che non risulteranno idonei o compresi fra i vincitori del concorso potranno, a domanda, essere nuovamente inviati in A.O.I., altrimenti subiranno la sorte degli ufficiali nelle loro stesse condizioni appartenenti a reparti dislocati in Patria.

Gli ufficiali di complemento in congedo, invitati a presentarsi alle prove sia scritte che orali, godranno soltanto della facilitazione ferroviaria (riduzione del 70 % a cui hanno diritto); i relativi scontrini dovranno essere rilasciati dai Comandi di distretto cui gli ufficiali sono in forza.

Art. 10.

I Comandi delle Accademie trasmetteranno al Ministero della guerra — direzione generale ufficiali in servizio permanente — l'elenco generale dei concorrenti col risultato degli esami scritti e orali della prova pratica.

Art. 11.

Il Ministero si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse di dover ammettere nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 12.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare*.

I concorrenti dichiarati idonei al concorso, saranno nominati in servizio permanente effettivo sulla base della graduatoria di cui all'art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'epoca e con l'anzianità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra:
A. Pariani

TABELLA n. 1.

Esami che debbono essere sostenuti dai subalterni di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di fanteria e cavalleria.

MATERIE D'ESAME	Programmi	Durata dell'esame	Coefficiente
Esami scritti.			
Cultura storica	A	5 ore	10
Lingua francese	I	3 ore	8
Esami orali.			
Matematica	B	20′	9
Armi, esplosivi e mezzi chimici	C	20′	9
Elementi di balistica e tiro	D	20′	9
Elementi di chimica e fisica	E	20′	8
Geografia militare	F	20′	9
Topografia	G	15′	9
Mezzi tecnici	H	15′	9
Lingua francese	I	15′	8
Lingua tedesca (o serba)	L	15′	8
Esperimenti pratici.			
Equitazione	—	25′	10 (1)

(1) Per i soli aspiranti all'arma di cavalleria.

PROGRAMMA A.

CULTURA STORICA.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliere dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica, che verterà sulla storia politico-militare dall'inizio del seconlo XVIII ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere:

sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali, sia dal punto di vista storico che militare;

attitudini al ragionamento e capacità a saper trovare e dedurre, dagli avvenimenti storici, cause ed effetti;

buona conoscenza della lingua italiana.

PROGRAMMA B.

MATEMATICA.

a) *Algebra.*

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi o sui polinomi. Potenza di binomi o di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$. Regola di Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali. Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali. Logaritmi.

b) *Geometria.*

1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni.

Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc).

2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo. Diedri e triedri. Angoloidi. Uguaglianze di figure speciali. Equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchia e sue parti prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

c) *Trigonometria.*

1. Archi di angoli, Funzioni trigonometriche. Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione dei triangoli piani.

Area di un triangolo.

L'esame verterà su tre temi estratte a sorte rispettivamente tra quelle delle parti *a*), *b*), *c*).

PROGRAMMA C.

ARMI, ESPLOSIVI E MEZZI CHIMICI.

a) *Armi.*

1. Nozioni fondamentali sulle armi da fuoco in genere: proietto, carica, lunghezza di canna, rigatura, resistenza della canna. Armi da fuoco portatili: generalità, classificazione condizioni, di tiro e di servizio.
2. Fucili a ripetizione ordinaria: studio delle varie parti: canna, cassa congegno di caricamento e sparo. Sistemi di ripetizione. Apparechi di puntamento. Accessori.

Pistole a rotazione: costruzione generale e funzionamento. Munizioni delle armi portatili: proietto, carica, bossolo.

3. Armi automatiche: vari sistemi di automatismo. Appoggio dell'otturatore. Congegni di sparo. Sistemi di alimentazione. Caratteristiche e particolari delle varie specie di armi automatiche: pistole, fucili e mitragliatrici.
4. Descrizione di fucili: principali modelli a ripetizione ordinaria e automatici in uso in Italia e nei principali eserciti esteri.
5. Descrizione di mitragliatrici pesanti: principali modelli italiani ed esteri.
6. Descrizione pistole: a rotazione mod. 1889; pistola automatica mod. 1910 (Glisenti); mod. 1915 (Berretta); nuovi modelli.
7. Bombe a mano e da fucile. Lanciabombe portatili. Lanciafiamme. Lanciagas. Impiego e tipi principali.
8. Munizioni per le armi portatili in uso nell'esercito italiano.
9. Cenno sulle armi delle aeronavi e armi contraerei.
10. Armi bianche.
11. Generalità sulle artiglierie. Caratteristiche delle artiglierie. Bocche da fuoco e loro costituzione.
12. Rigatura. Vari sistemi. Spazio di caricamento. Congegni di chiusura. Congegni di puntamento e di sparo. Dispositivi di sicurezza.
13. Munizioni: proietti - Classificazione - caratteristiche e costituzione delle varie specie - Spolette: classificazione, costituzione e funzionamento - Spolette meccaniche - Cariche, inneschi e cartocci.
14. Cenni sugli affusti è sui traini e trasporti: affusti rigidi e affusti a deformazione. Affusti a ruote - Instalazioni mobili dei piccoli calibri. Installazioni semoventi e ferroviarie. Impianti e installazioni fisse - Congegni di punteria - Strumenti di puntamento - Freni di sparo e ricuperatori.

Traino animale - Veicoli - Rotaie a cingolo - Traino meccanico - Artiglieria autotrasportata. Affusti semoventi. Carri armati e autoblindo mitragliatrici.

15. Materiale da 65/17: descrizione e caratteristiche, funzionamento, munizioni.

b) *Esplosivi.*

1. Generalità - Esplosione ed esplosivo - Innescamento - Classificazione degli esplosivi - Forme caratteristiche di decomposizione e di esplosione di una sostanza esplosiva. Effetti dell'esplosione ed elementi che la determinano. Stabilità e sensibilità. La granitura. Qualità e quantità dei gas prodotti. Calore e temperatura. Effetto balistico e forza dilaniatrice. Sensibilità. Potere dirompente. Saggi di stabilità.
2. Miscugli meccanici: polvere nera - Costituzione - Fabbricazione - Pregi e difetti - Conservazione ed impiego.
3. Esplosivi chimici: eteri nitrici e nitroderivati - Eteri nitrici fondamentali: nitrocellulosa e nitroglicerina - Caratteristiche - Fabbricazione - Impiego.
4. Esplosivi di lancio: condizioni alle quali devono soddisfare - Caratteristiche. Polvere nera e polveri infumi a base di sola nitrocellulosa e a base di nitrocellulosa e di nitroglicerina. Sostanze aggiunte con funzioni varie (refrigerenti, stabilizzanti, antibagliore).
5. Esplosivi di scoppio: condizioni alle quali devono soddisfare. Caratteristiche - Polvere nera - Pertite - Trotil Esplosivi al nitrato di ammonio - Cheddite - Esplosivi alla nitroguanidina ed al nitrato di piombo - Caratteristiche - Produzione - Impiego.
6. Esplosivi da rina ed esplosivi da innesco: caratteristiche, produzione ed impiego.
7. Breve cenno sulla questione delle materie prime in Italia. Norme generali sulla conservazione degli esplosivi.

c) *Mezzi chimici.*

1. Inizio della guerra chimica ed aggressivi chimici impiegati nella grande guerra. Organizzazione del servizio chimico allo stato attuale presso i principali Stati.

Classificazione degli aggressivi chimici sotto i diversi aspetti (fisico - fisiologico - tattico). Le sostanze nebbiogene, le candele fumogene.

2. Produzione e caratteristiche fisico-chimiche degli esplosivi irritanti, soffoganti, tossici e vescicatori. Concentrazione letale. Indice di tossicità di un aggressivo. Prime cure da apportare ai colpiti dai diversi aggressivi chimici. Gli artifizi pseudo-gas.
3. Studi preventivi di metereologia interessanti la guerra chimica. Vari metodi di attacco con aggressivi chimici: emissioni di nubi, tiro di artiglierie, azione aereo-chimica, carri armati.
4. Possibilità di difesa contro le aggressioni chimiche. Protezione individuale. Protezione collettiva. Cenno sulla protezione degli animali. Difesa contro l'iprite.
5. Organizzazione e funzionamento della difesa chimica nel quadro della divisione, del reggimento e unità minori.
6. Addestramento - Distribuzione, conservazione e manutenzione del materiale di difesa chimica in pace e in guerra. Materiale di mobilitazione e di addestramento.

L'esame verterà su quattro tesi estratte a sorte: due sulla parte *a*) ed una rispettivamente sulle parti *b*) e *c*).

PROGRAMMA D.

ELEMENTI DI BALISTICA E TIRO.

a) *Balistica.*

1. Definizioni - Moto del proietto nel vuoto: equazione della traiettoria - Abbassamento - Equazione della traiettoria indipendente dalla velocità - Simmetria della traiettoria - Alezza del tiro - Velocità Tempo.
2. Moto del proietto nell'aria - Resistenza diretta - Leggi sperimentali della resistenza diretta - Densità balistica dell'aria - Coeffi-

ciente di forma - Ritardazione - Coefficiente balistico - Funzione resistente - Proprietà della traietoria nell'aria - Misura della velocità iniziale - Coefficiente balistico ridotto Relazione fra gli angoli di proiezione, le inclinazioni, i tempi e le velocità per punti di eguale ascissa - Regole del tiro teso - Principio della rigidità della traietoria - Linee di eguale elevazione - Applicazioni numeriche.

3. Moto del proietto nell'aria: Resistenza obliqua - Forza ritardatrice - Forza deviatrice - Moto di rotazione del proietto attorno al suo asse - Coppia perturbatrice - Proiezione orizzontale della traiettoria - Derivazione.

Metodi approssimativi della costruzione della traiettoria.

4. Il calcolo della probabilità e degli errori applicato al tiro: Probabilità semplice e probabilità composta - Irregolarità di tiro e loro cause - Rose di tiro - Determinazione del centro e degli assi della rosa - Deviazioni - Deviazioni medie - Striscie del 50 per cento - Relazione fra le striscele - Tavole dei fattori di probabilità - Calcolo del per cento dei colpi utili a tiro centrato e non centrato.

5. Misure angolari e applicazioni delle misure millesimali ai problemi elementari di tiro. Tavole di tiro: generalità - Tavole di tiro numeriche e grafiche - Applicazioni al calcolo del percento e alle soluzioni dei problemi del tiro.

6. Generalità sul puntamento delle artiglierie e delle armi della fanteria: puntamento diretto e indiretto - Sbandamento - Strumeni per untamento - Definizioni - Relazioni fra distanza, lunghezza della linea di mira, abbassamento totale, alzo e scostamento - Varie specie di tiro - Generalità sulla efficacia del tiro delle varie armi.

b) *Tiro.*

1. Tiro col fucile e col moschetto: tiro individuale - Distanza massima praticamente utile col fucile - Qualità balistiche delle armi portatili: giustezza, precisione, tensione della traiettoria e penetrazione - Radenza della traiettoria - Errore battuto - Spazio battuto - Zona defilata - Zona protetta - Tiro di combattimento - Dispersione del tiro collettivo - Zona battuta e zona defilata - Vulnerabilità.

2. Tiro delle mitragliatrici: generalità - Specie del tiro - Limiti di tiro - Aggiustamento e condotta del fuoco - Tiri contro bersagli in moto - Tiri a puntamento indiretto: strumenti, materiali e documenti per il tiro; declinazione magnetica, definizioni.

3. Preparazione del tiro a puntamento indiretto colle mitragliatrici: Ricognizioni - Operazioni preliminari - Operazioni per la preparazione del tiro in direzione ed in inclinazione.

4. Esecuzione del tiro colle mitragliatrici: osservazione - Verifiche del puntamento - Controllo dei tiri - Correzione ai dati di tiro - Tiro al disopra delle truppe amiche e attraverso gli intervalli - Tiri di notte e con nebbia - Addestramento al tiro della truppa e dei quadri - Campi di tiro.

5. Il tiro controaerei della fanteria: generalità - Determinazione degli alzi e degli scostamenti - Apparecchi di mira e loro impiego - Tiro delle mitragliatrici degli aerei: generalità e apparecchi di puntamento.

6. Tiro con il cannone da 65/17 per fanteria: ricognizione - Tiro al disopra di ostacoli - Tiro al disopra di truppe amiche - Defilamento e mascheramento - Puntamento diretto - Preparazione del tiro per il puntamento indiretto - Preparazione pel puntamento in direzione - Misura delle distanze - Determinazione dell'angolo di tiro.

7. Cenni sul tiro dell'artiglieria: tiro a carica fissa e ad angolo fisso - Tiro a tempo e tiro a percussione - Preparazione del tiro - Tiro al disopra di ostacoli e delle truppe amiche - Osservazione - Dati di efficacia - Aggiustamento del tiro a percussione - Collegamenti.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una sulla balistica e una sul tiro.

PROGRAMMA E

ELEMENTI DI CHIMICA E FISICA.

a) *Chimica.*

1. Leggi fondamentali della chimica - Teoria atomica - Legge dei volumi di Gay-Lussac - Legge di Avogadro e pesi molecolari - Legge di Canizzaro e pesi atomici - Atomismo moderno - Legge di Moseley.

2. Simboli, formule, equazioni chimiche - Valenza degli elementi e formule di struttura - Acidi, basi e sali - Nomenclatura - Catalisi - Termochimica.

3. Idrogeno e ossigeno - Cloro e bromo - Acido cloridrico - Composti ossigenati del cloro - Importanza del cloro e del bromo dal punto di vista bellico.

4 Zolfo - Anidride solforosa e solforica - L'acido solforico sotto l'aspetto industriale e bellico - Oleum.

5. Azoto - Ammoniaca - Acido nitrico e nitrati - Utilizzazione dello azoto atmosferico - Importanza dei composti dell'azoto dal punto di vista bellico.

6. Fosforo e arsenico e loro composti attinenti alla chimica di guerra:

7. Carbonio - Ossido di carbonio e anidride carbonica - Fosgene - Solfuro di carbonio.

8. Chimica organica - Analisi elementare - Polimeria e isomeria - Concatenazioni dell'atomo di carbonio - Serie grassa e aromatica - Idrocarburi saturi - Serie etilenica ed acetilenica.

9. Idrocarburi aromatici - Radicali Alchilici - Alcoli - Alcool metilico - Alcool etilico - Aldeidi. chetoni, acidi - Glicerina - Nitroglicerina.

10. Glucosio e saccarosio - Amido - Cellulosa e sue applicazioni belliche - Cianogeno - Cenni sui composti aromatici che più interessano la chimica di guerra.

11. Silicio - Anidride silicica - Quarzo - Oggetti di quarzo fuso - Vetri.

12. Combustibili solidi, liquidi, gassosi - Potere calorifico dei combustibili e sua determinazione - Lubrificanti.

13. Alimentazione e alimenti - Sostanze nutritive fondamentali - Vitamine - Dieta razionale.

14. — Acque naturali, potabili per usi domestici e industriali - L'aria nei riguardi dell'igiene.

15. Metalli - Leghe - Studio delle leghe - Cenni di metallurgia generale - Classificazione dei metalli - Problema nazionale dei metalli specialmente sotto l'aspetto bellico.

16. Metalli leggeri - Sodio e potassio - Calcio - Alluminio - L'avvenire dell'alluminio e delle sue leghe in Italia - La leucite.

17. Metalli pesanti - Rame - Zinco - Mercurio - Piombo - Metallurgia e leghe.

18. Minerali di ferro - Siderurgia - Ferro - Ghise - Acciai.

b) *Fisica.*

1. Le leggi fondamentali della meccanica applicata allo studio del moto di un grave lanciato nel vuoto, e alla determinazione della forza centrifuga - Il principio d'azione e reazione applicato alle armi da fuoco.

2. Il lavoro delle macchine - Potenza e rendimento.

3. Effetti del calore sugli aeriformi - Condizioni normali dello stato gassoso - Termo-dinamica e sue leggi - Macchine termiche.

4. Applicazione delle leggi della riflessione della luce allo studio delle immagini generate da specchi piani e sferici.

5. Applicazioni delle leggi della rifrazione della luce allo studio delle immagini generate da lenti sferiche - Cannocchiali.

6. Campo elettrico - Potenziale elettrico - Capacità dei conduttori - Condensatori.

7. La corrente elettrica - Resistenza elettrica - Legge di Ohm e sue applicazioni - Caduta di tensione.

8. Campo magnetico - Influenza, permeabilità, isteresi magnetica elettromagnelsmo e sue applicazioni - Motore a corrente continua.

9. Effetti termici della corrente - Leggi di Joule - Potenza di una corrente - Energia elettrica.

10. Le correnti indotte - Legge di Lenz - Dinamo a corrente continua - Alternatori - Intensità e forza elettromotrice efficace di una corrente alternata - Sgasamento - Impedenza.

11. Campo magnetico rotante - Motori a corrente alternata.

12. Trasformatori - Trasporto elettrico dell'energia.

13. Correnti di alta frequenza - Onde elettromagnetiche e mezzi per rivelarle - La valvola termoionica - Stazioni per radiotelegrafia e radiotelefonia.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una sulla chimica ed una sulla fisica.

PROGRAMMA F.

GEOGRAFIA.

1. Europa in generale.
2. Italia in generale.
3. Sistema alpino: generalità e caratteristiche - Alpi occidentali.
4. Alpi centrali.
5. Alpi orientali.
6. Sistema appeninico: generalità e caratteristiche - Appennino settentrionale.
7. Appennino centrale e meridionale.
8. Bassopiano padano - Isole.
9. Italia etnografica, politica, economica. Vie di comunicazione.
10. Il confine italo-francese ed italo-svizzero.
11. Il confine italo-austriaco ed italo-jugoslavo.
12. Il Mediterraneo e le principali questioni politico-militari che lo interessano.
13. Possedimenti coloniali dell'Italia.
14. Regioni pianeggianti esterne al sistema alpino.
15. Cenni sulla regione Gallica e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.
16. Cenni sulla regione Germanica e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.

17. Cenni sulla regione Carpatico-Danubiana-Balcanica e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.
18. Le colonie dei principali Stati e le principali questioni politico-militari che ad esse si riferiscono.
L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA G.

TOPOGRAFIA.

1. La terra: forma e dimensioni - Modi di rappresentare la superficie terrestre (globi e carte) - Cenno sulle proiezioni cartografiche - Concetto di planimetria e di altimetria - Concetto di carta topografica - Classificazione delle carte.
2. Scale di proporzione numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Problemi relativi.
3. Rappresentazione grafica dell'altimetria - Metodo delle quote e delle curve - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche Lumeggiamento - Problemi.
4. Segni convenzionali.
5. Carte in uso - Orientamento - Norme per la lettura delle carte topografiche - Quadrettatura della carta.
6. Cenni sulle reti geodetiche e sulla determinazione dei punti.
7. Cenni sul rilevamento topografico regolare e strumenti relativi.
8. Rilevamento speditivo e strumenti relativi.
9. Cenni sugli schizzi a vista planimetrici e panoramici. - Itinerari e ricognizioni militari.
10. Cenni sul rilevamento fotogrammetrico stereofotogrammetrico e aerofotogrammetrico.
L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA H.

MEZZI TECNICI.

1. Vie di comunicazione - Diversi tipi di comunicazione: per veicoli a ruote, per slitte, per pedoni, per someggio; caratteristiche principali - Cenni sulle principali opere d'arte - Manutenzione stradale.
2. Strade ferrate - Brevi cenni sugli elementi che le costituiscono - Stazioni ferroviarie - Segnali e dispositivi di sicurezza. Locomotive a vapore - Materiale mobile ferroviario - Ferrovie militari - Cenni sulla trazione elettrica - Cenno sullo sfruttamento militare delle ferrovie.
3. Passaggi di corsi d'acqua e riattamento di interruzioni stradali - Cenni sui ponti di circostanza, di equipaggio e metallici scomponibili - Cenni sui porti - Cenni sui trasporti per via acquea e sulle teleferiche.
4. Motori a scoppio a quattro tempi - Descrizione generica delle parti che li costituiscono - Cenno sui motori ad olio pesante.
5. Aerostatica - Generalità sulla sostentazione statica - Aerostati liberi e frenati - Palloni osservatorio - Dirigibili.
Aerodinamica - Cenni sulla sostentazione dinamica - Aeroplani e idrovolanti - Elementi principali che li costituiscono - Forze che agiscono su un aeroplano in volo.
6. Fotografia - Macchina fotografica e sue parti - Processo negativo e positivo - Telegrafia - Fotografia aerea - Stereofotografia - Applicazioni militari della fotografia.
7. Mezzi di illuminazione - Classificazione e principali caratteristiche - Lampade Razzi - Illuminazione elettrica a distanza - Proiettori elettrici - Portata - Stazioni fotoelettriche militari.
8. Telegrafia elettrica - Sistema Morse - Cenni dei sisemi Rughes, Weatston, Baudot - Cenni sulla telegrafia Dupex - Linee telegrafiche.
9. Telefonia - Apparecchio telefonico - Commutazione telefonica semplice, multipla, a batteria centrale, automatica - Linee telefoniche e loro portata.
10. Telegrafia e telefonia militare - Materiali impiegati nell'esercito e loro requisiti - Telegrafia e telefonia simultanea - Telefonia multipla e a grande distanza.
11. Intercettazioni (telefoniche, telegrafiche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche) - Impianti di stazioni fonotelemetriche di ascoltazione sotterranea, di ascoltazione controaerea.
12. Radiotelegrafia - Correnti e circuiti oscillanti - Onde elettromagnetiche - Onde smorzate e onde persistenti - Lunghezza d'onda - Trasmissione e ricezione radiotelegrafica od onde smorzate e ad onte persistenti.
13. Radiotelefonia e radiogoniometria Cenni sommari sui vari sistemi di trasmissione e ricezione radiotelefonica - Radiocomunicazioni direttive e rilievi radiogoniometrici - Cenni sulle onde convogliate.
14. Radiotelegrafia e radiotelefonia militare - Importanza militare dei mezzi radio - Caratteristiche tecnico-militari dei mezzi R.T. - Materiali R.T. impiegati dall'esercito Organizzazione del servizio R.T. - La radio applicata alla aeronautica.
15. Telegrafia ottica - Luci impiegate - Stazioni ottiche - Reti ottiche - Apparati ottici in uso nell'esercito - Proiettori elettrici - Stazioni fotoelettriche militari - Telegrafia a segnali - Apparati fototelegrafici - Cenni sulle trasmissioni a raggi invisibili.
16. Mezzi sussidiari di collegamento - Mezzi ottici - Mezzi acustici - Trasmissione di notizie con lancia messaggi - Colombi viaggiatori - Collegamenti con velivoli - Geotelegrafia.
L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA I.

LINGUA FRANCESE.

Nella prova scritta il candidato deve dar prova di saper tradurre un qualsiasi brano in francese, facendo uso del vocabolario.
Nella prova orale, il candidato deve dimostrare di saper leggere e capire qualsiasi testo francese, saper sostenere una conversazione semplice, come si trovasse a contatto di persona straniera, saper scrivere in francese sotto dettatura.

PROGRAMMA L.

LINGUA TEDESCA (O SERBA).

Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della lingua prescelta e dare affidamento di poter trarre buon profitto dall'insegnamento della lingua stessa presso la scuola di applicazione.

p. *Il Ministro*: PARIANI

TABELLA n. 2.

Esami che debbono essere sostenuti dai subalterni di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di artiglieria e genio.

MATERIE D'ESAME	Programmi	Durata dell'esame	Coefficiente
Esami scritti.			
Cultura storica	A	5 ore	10
Lingua francese	B	3 ore	8
Disegno	C	4 ore	(1) 7
Esami orali			
Analisi algebrica ed infinitesimale.	C	30'	9
Geometria analitica e proiettiva	D	30'	9
Geometria descrittiva	E	30'	9
Chimica generale	F	20'	9
Meccanica razionale	G	25'	9
Fisica sperimentale	H	20'	9
Fortificazione campale	I	15'	9
Geografia militare	L	20'	9
Topografia	M	20'	9
Lingua francese	B	15'	8
Lingua tedesca (o serba)	N	15'	8
Esperimenti pratici.			
Equitazione, oppure, pei candidati all'arma del genio, guida di automezzi	—	20'	8

(1) Per i soli aspiranti all'arma del genio.

PROGRAMMA A.

CULTURA STORICA.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliere dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica, che verterà sulla storia politico-militare dall'inizio del secolo XVIII ai giorni nostri.
Il candidato dovrà dimostrare di avere:
sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali, sia dal punto di vista storico che militare;
attitudini al ragionamento e capacità a sapere trovare e dedurre, dagli avvenimenti storici, cause ed effetti;
buona conoscenza della lingua italiana.

PROGRAMMA B.

LINGUA FRANCESE.

Nella prova scritta il candidato deve dar prova di saper tradurre un qualsiasi brano in francese, facendo uso del vocabolario.

Nella prova orale, il candidato deve dimostrare di sapere leggere e capire qualsiasi testo francese, saper sostenere una conversazione semplice, come se si trovasse a contatto di persona straniera, saper scrivere in francese sotto dettatura.

PROGRAMMA C.

ANALISI ALGEBRICA E INFINITESIMALE.

1. Cenno del concetto generale di funzione; diagramma cartesiano e polare.

Cenno del concetto di limite di una funzione; funzioni continue: numero e base dei logaritmi neperiani; calcolo di limiti fondamentali - Derivata e differenziale di una funzione di una variabile; regole fondamentali di derivazione: somma, prodotto, quota, funzione di funzione, funzione inversa ed altre funzioni fondamentali.

2. Integrali indefiniti - Integrali che si ottengono dalle regole di differenziazione del n. 1; integrazione per parti; integrazione per sostituzione - Integrali limitati; applicazioni fondamentali del calcolo integrale alla determinazione di lunghezze, aree, volumi.

3. Teorema fondamentale dei massimi e minimi di una funzione di un intervallo. Teorema di Rolle, di Peano, di Cauchy, di Cavalieri (o della media); funzioni crescenti, decrescenti, costanti in un intervallo; massimi e minimi in un intervallo; grado di approssimazione nei calcoli con numeri approssimati.

4. Derivate o differenziali successivi. Teorema di De L'Hospital. Limite delle funzioni che si presentano sotto forme simboliche di indeterminazione. Regola generale per la determinazione e minimi in un intervallo.

5. Interpolazione. Formule di Taylor e Mac-Laurin con i resti di Lagrange e di Peano; calcolo approssimativo di e, sen. x, cos. x, log. x, (1 + x), ecc.

6. Determinati - Sistemi di equazione lineari - Funzione intera e coefficienti reali; regola di Ruffini per la divisione di un polimonio per x — a - Calcolo numerico approssimato di una radice reale di una equazione algebrica o trascendente; metodo analitico e grafico.

7. Funzioni numeriche reali di due o più variabili numeriche reali. Derivate e differenziali parziali; differenziale totale. Derivate successive; inversione delle derivazioni. Derivazione delle funzioni composte.

8. Funzioni implicite; determinante funzionale; derivazione - Massimi e minimi di una funzione di più variabili, o indipendenti, o soggette a condizioni.

9. Limite superiore od inferiore di una classe di numeri reali; applicazioni - Classe derivata - Integrale limitato ottenuto col solo concetto di limite superiore ed inferiore; collegamento con le derivate; teoremi fondamentali; limiti infiniti; funzione che diviene infinita sotto il segno di integrazione. Applicazioni geometriche.

10. Metodi generali di integrazione per gli integrali indefiniti. Funzioni razionali - Funzioni irrazionali - Integrali di differenziali binomi (senza formule di riduzione) - Funzioni trascendenti; esponenziali; circolari.

11. Numeri immaginari - Serie a termini reali o immaginari; criteri di convergenza - Serie i cui termini sono funzioni di una variabile numerica reale; derivazione o integrazione applicata ai termini di una serie. Sviluppi in serie (Taylor o Mac-Laurin) e varie forme dei resti; applicazioni.

12. Integrazione per approssimazione. Formule dei trapezi, di Cavalieri e di Eulero, con i loro resti - Integrazione per serie.

13. Equazioni differenziali del primo ordine; separazione delle variabili, differenziali esatti a fattore integrante; equazioni omogence, equazioni lineari e di Bernouilli.

14. Cenno sulle equazioni di ardine superiore al primo; casi semplici di immediata integrazione. Cenno sulla loro integrazione per serie. Cenno del calcolo delle variazioni e applicazioni principali.

15. Cenno sulle equazioni differenziali lineari, omogenee o pur no. Sviluppo completo dell'equazione lineare a coefficienti costanti.

16. Integrali multipli; permutazione delle integrazioni - Arco, area, volume descritti da un punto funzione di una, due, tre variabili numeriche entro limiti dati; varie forme pratiche.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra le prime otto, l'altra fra le rimanenti.

PROGRAMMA D.

GEOMETRIA ANALITICA E PROIETTIVA.

1. Coordinate ascisse sulla retta e coordinate tangenti nel fascio di rette. Coordinate cartesiane oblique ed ortogonali e coordinate polari nel piano; passaggio da un sistema di riferimento ad un altro. Formule relative a proiezione, distanze, angoli, aree. Equazioni di una retta; coefficiente angolare di una retta; segmenti che una retta stacca sugli assi cartesiani; equazione normale della retta; punto comune a due rette; condizione affinchè tre rette passino per uno stesso punto; condizioni di parallelismo e di ortogonalità fra due rette di date equazioni. Equazione di un cerchio e problemi relativi.

2. Equazione cartesiana, equazione polare, equazione parametriche di una linea piana. Tangente e normale ad una linea piana in un suo punto, sottotangente e sottonormale cartesiana e polare; concavità asintoti, punti singolari, curvature, raggio e centro di curvatura; evoluta ed evolventi di una linea piana. Costruzione e proprietà delle linee piane di uso più comune; ellisse, iperbole, parabola, parabola di ordine m. sinusoidi, linea esponenziale, catenaria; spirali di Archimede, iperbolica, logaritmica.

3. Coordinate cartesiane oblique ed ortogonali, coordinate semipolari e coordinate polari nello spazio; passaggio da uno ad altro sistema di riferimento. Formule relative a proiezioni, distanza, angoli, aree, volumi - Relazione fra i coseni direttori di una retta. Equazione di un piano. Coseni direttori della normale ad un piano; segmenti che un piano stacca sugli assi; equazione normale del piano; punto comune a tre piani; condizione affinchè quattro piani passino per uno stesso punto. Equazioni di una retta; condizione di complanarità di due rette. Condizione di parallelismo e di ortogonalità fra due piani, fra due rette, e fra un piano e una retta di date equazioni. Equazione di una sfera e problemi relativi.

4. Calcolo vettoriale elementare: derivate di punti e di vettori funzioni di una o più variabili numeriche. Linee gobbe; tangente, piano osculatore, piano normale, normale principale, flessione e torsione in un punto; sfera osculatrice e cerchio osculatore; equazioni della tangente e del piano osculatore in un punto di una linea di date equazioni parametriche. Elica circolare, sue proprietà caratteristiche, sue proiezioni. Superfici: piano tangente e retta normale in un punto; equazione del piano tangente e della normale in un punto della superficie di equazione f (x, y, z) = O. Equazione di una superficie di rotazione, quadriche rotonde e toro circolare.

5. Elementi impropri: legge di dualità nello spazio e nel piano; rapporti semplici e birapporti; gruppi armonici e costruzioni relative. Proiettività tra forme di prima specie; caso particolare della prospettività; teoremi sull'asse e sul centro di collineazione; punti limiti e potenze di una proiettiva fra due punteggiate; similitudine; costruzione di Steiner; elementi uniti; problemi di secondo grado. Involuzione sopra una forma di prima specie; involuzione sul cerchio; elementi uniti nell'involuzione e proprietà relative; proprietà metriche nell'involuzione sopra una retta ed in un fascio di raggi. Omologia piana, affinità, omotetia, traslazione.

6. Teoremi fondamentali sulla generazione proiettiva delle coniche; punti all'infinito ed asintoti di una conica; le tre specie di coniche; come si individua una conica mediante punti e tangenti; costruzione di una conica per punti e per tangenti ricorrendo alla generazione proiettiva od ai teoremi di Pascal e di Brianchon relativi ad un esagono, ad un pentagono, ad un quadrangolo od a un triangolo iscritto o circoscritto ad una conica. Costruzioni particolari relative alla parabola ed all'iperbole, proprietà relative alla tangente e da una trasversale dell'iperbole.

7. Involuzione sopra una conica; poli e polari; diametri, centro, assi, asintoti; caso della parbola; estremi di un diamerto; vertici, fuochi e direttrici; proprietà focali; eccentricità; equazione polare di una conica; podaria di una conica rispetto ai fuochi - Costruzione di una conica a centro dati due diametri coniugati coi loro estremi, oppure due diametri coniugati ed una tangente col suo punto di contatto, oppure i due fuochi ed una tangente ed un punto. Costruzione di una parabola dato il fuoco, l'asse ed una tangente od un punto; costruzione dell'asse e del fuoco di una parabola di cui sono date due tangenti coi loro punti di contatto. Altri problemi pratici.

8. Le coniche cose linee la cui equazione cartesiana è di secondo grado; come si conosce dall'equazione se la conica è degenere o no, e se è del tipo ellisse, iperbole o parabola; determinazione del centro, degli assi, degli asintoti; costruzioni del tipo ellittico, del tipo iperbolico, del tipo parabolico. Equazioni ridotte delle coniche. Equazioni ridotte delle quadriche; l'ellissoide, i due iperboloidi; i due paraboloidi.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una tra le prime quattro, l'altra tra le rimanenti.

PROGRAMMA E.

GEOMETRIA DESCRITTIVA.

1. Proiezione Monge - Rappresentazione di punti, rette, piani. Problemi fondamentali di posizione; appartenenza, parallelismo, intersezioni. Problemi fondamentali metrici; condizione di perpendicolarità tra la retta e il piano; ribaltamento di un piano su un piano

orizzontale o di fronte; proiezioni di una circonferenza; distanze, angoli.

2. Proiezione assonometrica - Rappresentazione di punti, rette, piani. Problemi fondamentali di posizione, appartenenza, parallelismo, intersezioni. Scelta arbitraria delle proiezioni degli assi del sistema cartesiano ortogonale di riferimento e dei relativi rapporti di riduzione, sua giustificazione. Teorema fondamentale riguardante le figure situate su piani paralleli ai piani coordinati; sue applicazioni; proiezione parallela d'angolo e proiezione cavaliera; cenni sulla risoluzione dei problemi fondamentali metrici.

3. Proiezione centrale - Rappresentazione di rette, piani, punti; condizioni di perpendicolarità tra retta e piano; ribaltamento di un piano sul quadro o su un piano ad esso parallelo. Cenni sulle principali applicazioni alla prospettiva ed alla fotogrammetria.

4. Generalità sul contorno di una superficie o di un solido, rispetto ad un punto; metodi per determinarlo. Contorni apparenti; cenni sui contorni d'ombra e sulle ombre portate. Casi particolari notevoli; esempi.

5. Generalità sulle linee e superfici, e sulla rappresentazione. Piano tangente ad una superficie in un suo punto. Superfici sviluppabili; superfici coniche, cilindriche, piramidali e prismatiche, loro sviluppo sopra un piano; loro rappresentazione e risoluzione dei problemi relativi.

6. Generalità sull'intersezione di due superfici o di una linea con una superficie; metodi per determinarla. Casi particolari notevoli, esempi.

7. Superfici di rotazione e loro proprietà; paralleli e meridiani. Rappresentazione delle superfici di rotazione e risoluzione dei problemi relativi. Casi particolari; notevoli; esempi.

8. Rigate gobbe; direttrici; coni direttori; teorema di Chasles e sue conseguenze. Eliche circolari e loro proprietà. Rappresentazione delle eliche circolari e degli elicoidi rigati; risoluzione dei problemi relativi. Superfici elicoidali, od elicoidi e loro proprietà.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi quattro numeri, l'altra fra i rimanenti.

PROGRAMMA F.

CHIMICA GENERALE.

1. Richiamo ai principali concetti ed alle leggi fondamentali della chimica. Pesi atomici e pesi molecolari. Principio di Avogadro. Determinazione dei pesi atomici e molecolari. Cenni di termochimica.

2. Metodi di preparazione dell'idrogeno e dell'ossigeno con speciale riguardo ai metodi industriali. Acqua. Le soluzioni. Cenni sulla dissociazione elettrolitica e teoria degli ioni.

3. Equilibri chimici. Legge dell'azione di massa e velocità di reazione. Fenomeni catalitici. Legge dell'equilibrio mobile. Principio del Le Chatellier Regola delle fasi.

4. Brevi cenni di elettrochimica e di fotochimica. Colloidi.

5. Gli alogeni considerati come materie prime per la preparazione degli aggressivi chimici. Clorati e perclorati. Cenni sui principali metalloidi e sui loro composti.

6. Metodi industriali di preparazione dell'acido solforico, dell'oleum, dell'acido nitrico, dell'ammoniaca e loro importanza per la chimica di guerra.

7. Cenni sui principali metalli che hanno applicazione nella preparazione delle leghe.

8. Brevi cenni sul sistema periodico degli elementi e sull'unità della materia.

9. Scopo o limiti della chimica organica. Analisi elementare dei corpi organici. Principali funzioni organiche. Isomeria, metameria e polimeria. Divisione della chimica organica.

10. Serie alifatica. Idrocarburi e loro derivati. Alcooli mono e polivalenti. Eteri semplici composti. Cenno particolare sulla glicerina e sulla nitroglicerina.

11. Aldeidi. Chetoni. Acidi alifatici e loro derivati. Tioalcooli. Nitroidrocarburi. Ammino, Fosfino. Arsino, Composti organometallici.

12. Carboidrati con cenno particolare sulla cellulosa e sulla nitrocellulosa. Derivati organici dell'acido carbonico e dell'acido carbammico. Urea, ureine e ureidi. Derivati dell'acido cianidrico. Acido fulminico.

13. Serie aromatica. Caratteri dei composti aromatici e cenni sulle regole di sostituzione del nucleo benzonico. Benzene e omologhi, loro nitro e amino derivati. Azo e diazo composti. Arsine aromatiche.

14. Alcooli, aldeidi e chetoni aromatici. Fenoli e loro nitroderivati. Naftalina e suoi nitroderivati. Antracene e fenantrene,, loro derivati. Composti sterociclici. Terpeni e canfore.

L'esame verterà su quattro tesi estratte a sorte: due tra i primi otto numeri e due tra i rimanenti.

PROGRAMMA G.

MECCANICA RAZIONALE.

1. Traiettoria, velocità, accelerazione di un punto in moto. Moto curvo, rettilineo, centrale armonico, ecc.

2. Classificazione dei moti finiti (traslazione rotazione, moto elicoidale) - Composizione dei moti finiti.

3. Velocità ed accelerazione del moto continuo di un corpo rigido. Moti istantanei: asse di mozzi; composizione di moti istantanei. Studio dei moti relativi; teorema di Coriolis.

4. Moto contnuo piano di un sistema rigido e sua riduzione al moto sviluppo di una linea su di un'altra; formula di Eulero-Savary; costruzione dei centri di curvatura; applicazioni (circoli dei flessi, ecc.).

5. Sistema materiale in quiete e in moto: massa, vincoli; spostamenti virtuali; gradi libertà. Sistema di forze applicate ad un sistema materiale. Principio dei lavori virtuali; equilibrio; solidificazioni. Principio di d'Alembert e sue conseguenze.

6. Sistemi di forze in generale: vettore risultante; vettore momento rispetto ad un punto e momento rispetto ad un asse; invariante; asse centrale; sistemi conservativi. Sistemi di forze applicate a corpi rigidi e liberi; equilibrio; equivalenza; coppie; riduzioni caso dei sistemi piani e paralleli. Poligono funicolare. Condizioni di equilibrio di sistemi rigidi vincolati, con o senza attrito.

7. Curve funicolari. Condizioni di equilibrio e problemi fondamentali. Casi particolari: forze conservative; centrali, catenaria omogenea e dei ponti pensili.

8. Centro di massa: teoremi fondamentali; applicazioni. Omografia d'inerzia rispetto ad un punto; momento e raggio d'inerzia rispetto ad un asse; assi principali d'inerzia; elissodi di Poinsot. Applicazioni.

9. Lavoro; potenziale; energia cinetica e potenziale; equazione ed integrale delle forze vive; conservazione dell'energia; stabilità dell'equilibrio. Quantità di moto. Equazione differenziale ed integrale delle aree. Applicazioni pratiche.

10. Forze istantanee e percosse. Moto di un sistema soggetto a percossa. Percossa applicata ad un ssitema rigido, libero o vincolato; caso di percossa unica e centro di percossa. Urto di due corpi.

11. Punto massa libero o vincolato (con o senza attrito) in moto, in virtù dell'azione di una forza. Moti planetari: leggi di Keplero e di Newton, problema dei due corpi. Caso del mezzo resistente; piccole oscillazioni del pendolo semplice.

12. Moto di rotazione di un sistema rigido intorno ad un asse. Assi di spontanea rotazione; piccole oscillazioni nel pendolo composto (reversibile). Moto di rotazione attorno ad un punto. Applicazioni: moti giroscopici.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi sei numeri, l'altra fra i numeri rimanenti.

PROGRAMMA H.

FISICA SPERIMENTALE.

Ottica geometrica.

1. Lamine piane; prismi. Teoria elementare di Gauss dei sistemi diottrici centrali.

2. Focometria. Diaframmi. Aberrazioni e cenno sulle loro correzioni. Principi generali dell'ottica geometrica.

Obiettivi. Oculari. Principali strumenti ottici con particolare riguardo agli apparecchi di uso militare. Visione binoculare e sua applicazione. Spettroscopio. Misura degli indici di rifrazione.

Meccanica.

4. Leggi fondamentali della meccanica. Unità di misura - Misure di lunghezza. Aree, angoli, masse, forze, tempi. Misure e variazioni della gravità.

5. Le leggi dell'equilibrio dei fluidi. Metodi e strumenti per la misura delle pressioni dei fluidi in quiete. Cenni sulla dinamica dei liquidi perfetti. Misura delle pressioni idrodinamiche. Pompe.

6. Costituzione molecolare della materia. Deformazioni elastiche dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi. Attriti. Viscosità.

7. Moti oscillatori, semplici e smorzati. Composizione dei moti armonici. Oscillazioni forzate, risonanza. Vibrazioni elastiche, propagazione per onde.

Acustica.

8. Generazioni e ricevitori di suono. Applicazioni militari della acustica. Fenomeni acustici nel tiro con le armi da fuoco. Fonotelemetria.

Meteorologia.

9. Statica e dinamica dell'atmosfera. Variazione della pressione e della densità dell'aria con l'altezza. Formule ipsometriche. Umidità. Elettricità atmosferica.

Calore e termodinamica.

10. Termometria; temperatura assoluta. Richiamo della dilazione dei solidi e dei fluidi; coefficienti di dilatazione e di tensione. Equa-

zione di stato; trasformazioni e cicli, lavoro esterno. Capacità termiche, calori specifici, calori latenti, calorimetria. Propagazione del calore.

11. Primo principio della termodinamica. Energia interna e calori specifici del gas perfetti. Trasformazioni più notevoli. Ciclo di Carnot per i gas perfetti e suo rendimento.

12. Secondo principio della termodinamica. Entropia. Deduzioni fondamentali del secondo principio. Cenno sui cicli delle macchine termiche e sulle macchine frigorifere. I gas reali e la liquefazione. Cenni sulla teoria cinetica dei gas.

Elettricità e magnetismo.

13. Campi di forza e potenziale. Campi newtoniani e loro potenziale. Campo magnetico. Ferro in campo magnetico: induzione magnetica. Campo magnetico terrestre.

14. Campo elettrico. Proprietà dei conduttori. Induzione elettrostatica. Condensatori. Dielettrici e loro polarizzazione. Elettrometri.

15. Corrente elettrica. Campo magnetico della corrente. Sistemi di unità di misure elettriche. Elettromagnetismo ed elettrodinamica.

16. Legge di Ohm: principi di Kircoff: applicazioni. Pirometri termoelettrici ed a resistenza. Energia della corrente elettrica. Effetto Joule e applicazioni.

17. Conduzione negli elettroliti; dissociazione elettrolitica. Elettrolisi; polarizzazione. Conduzione nei gas. Raggi catodici, elettroni. Arco voltaico. Raggi X. Struttura dei cristalli.

18. Induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Oscillazioni elettriche. Risonanza. Onde hertziane. Cenno sulla teoria elettromagnetica della luce.

19. Effetto fotoelettrico ed applicazioni. Effetto termoionico. Valvola a tre elettrodi. Applicazione dei triodi ai circuiti elettrici oscillanti. Cenni sulle radiotrasmissioni. Cenni sulla telefonia ottica.

Ottica fisica.

20. Fondamenti dell'ottica ondulatoria. Principio di Huyghens. Interferenze. Specchi di Fresnel. Equazione dell'onda. Onde stazionarie. Anelli di Newton. Applicazioni.

21. Difrazione. Reticoli. Misura della lunghezza d'onda. Potere risolvente degli strumenti ottici. Spettroscopia. Irraggiamento termico. Emissione ed assorbimento della luce.

22. Polarizzazione e birifrangenza. Polarimetria. Polarizzazione rotatoria. Birifrangenza accidentale ed applicazioni. Fotometria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una fra le prime sette, una fra l'ottava e la quatordicesima comprese ed una fra le rimanenti.

PROGRAMMA I.

FORTIFICAZIONE CAMPALE

1. Fortificazione del campo di battaglia. Compiti e concetti generali d'impiego.

2. Sua organizzazione sul terreno. Il fiancheggiamento.

3. L'osservazione ed i collegamenti. Le comunicazioni. L'occultamento.

4. La protezione: trincee, ricoveri, ecc. Sistemazione delle posizioni d'artiglieria.

5. La protezione antigas e antiaerea. Cenni di tecnica costruttiva antiaerea.

6. L'ostacolo e lo sgombro del capo di tiro. Distruzioni, interruzioni e riattamenti.

7. L'organizzazione del lavoro. L'attrezzamento: ordinario, elettrico, pneumatico. Cenni sull'organizzazione difensiva di località e di boschi. Cenni sulla guerra di mina.

8. Cenni sui ponti in dotazione ai reparti del genio e di circostanza.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA L.

GEOGRAFIA MILITARE.

1. Definizione e scopi della geografia. Cenni riassuntivi sulla evoluzione metodologica dello studio della geografia militare. Partizioni della geografia. Oggetti e fattori geografici. Genesi della terra.

Alcune fra le principali teorie sulla genesi dei rilievi terrestri. Le manifestazioni particolari delle forze interne (terremoti, vulcanismo, bradisismi).

Terreni geologici. Ere geologiche.

Classificazione delle rocce (secondo le genesi).

Cenni sommari sulla giacitura e sulla stratificazione delle rocce.

2. Il terreno - Distribuzione delle terre e delle acque. Principali criteri di classificazione del terreno. Influenza delle forme del terreno sulle operazioni di guerra.

3. Il clima e le acque. Elementi che determinano il clima. Azione dell'atmosfera sul terreno. Influenza del clima sulle operazioni di guerra. Le acque sotterranee, superficiali. Il mare. Loro azione sul modellamento del terreno. Influenza delle acque sulle operazioni di guerra.

4. La vegetazione e gli animali. Concetto di flora. Tipi di vegetazione. Influenza della vegetazione e degli animali sulle operazioni di guerra. Gli elementi antropogeografici. L'uomo in generale. Le razze umane. L'opera dell'uomo. Ordinamenti politici. Concetto di popolo, di nazione, di Stato. La colonizzazione e i possedimenti coloniali. I mandati coloniali. Influenza dell'opera dell'uomo sulle operazioni di guerra. Le regioni geografiche. Caratteri delle operazioni di guerra in qualcuna di esse.

5. L'Europa fisica in generale: limiti, superficie, orografia, idrografia, clima. Le regioni naturali d'Europa (con particolare riguardo a quella gallica, germanica e balcanica). Il Mediterraneo romanico e germanico.

L'Europa politica in generale; popoli, lingue, religioni. Condizioni economiche d'Europa. Gli Stati europei (con particolare riguardo alla Francia, alla Germania, Austria, Jugoslavia, Albania).

6. La regione alpina. Il sistema alpino. Genesi. Suddivisione in zone litologiche. Le Dinaridi settentrionali. Considerazioni militari. Cenni sommari su alcune caratteristiche del sistema alpino: morfologia, idrografia, clima. Caratteristiche militari.

Ripartizione del sistema alpino.

7. Le Alpi occidentali.

8. Le Alpi centrali.

9. Le Alpi orientali. La Liburnia. Zara. La Dalmazia.

10. Le regioni pianeggianti esterne ed adiacenti al sistema alpino.

11. La penisola italica. Configurazione planimetrica ed altimetrica. Genesi. Clima. Idrografia marittima. Il sistema appenninico in generale.

12. L'Appennino settentrionale.

13. L'Appennino centrale e meridionale.

14. Il bassopiano padano. Le isole italiane.

15. I confini. L'Italia etnografica, politica, economica. Le grandi vie di comunicazione interne e transalpine.

16. I possedimenti coloniali italiani.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una fra le prime cinque, una fra la sesta e la nona ed una sulle rimanenti.

PROGRAMMA M.

TOPOGRAFIA.

Rappresentazione del terreno.

1. Limiti per la proiezione orizzontale nelle rappresentazioni topografiche. Planimetria. Altimetria. Il geoido. Cenno sui sistemi di proiezione cartografici.

2. Scale di proporzione numeriche e grafiche e loro uso. Carte e piani. Segni convenzionali. Quadrettatura delle carte.

3. Rappresentazione grafica dell'altimetria

Piani quotati. Curve di livello. Scale clivometriche. Tratteggio. Ombreggiatura Tinte ipsometriche. Rappresentazioni miste. Rappresentazioni dimostrative. Esame del terreno attraverso la sua rappresentazione altimetrica.

4. Cenno sui sistemi di riproduzione delle carte. Carte in uso presso il R. E. Carte dell'Istituto geografico militare. Studio e lettura delle carte. Cenno sulla compensazione degli errori di osservazione. Strumenti ed operazioni fondamentali.

5. Strumenti di mira. Livella a bolla d'aria. Strumenti di misura per piccole distanze; nonio, microscopi a stima ed a vite micrometrica. Cenni sui longimetri. Misura indiretta della distanza. Cannocchiale a stadia. Cenni sui telemetri.

6. Altimetria. Strumenti e metodi di livellazione. Livellazione geometrica semplice, composta e strumenti relativi. Profili. Livellazione eclimetrica; eclimetri e clisimetri. Livellazione termobarometrica.

7. Strumenti e metodi di misura di angoli.

Goniometri. Squadri. Bussole topografiche. Teodolite e suoi derivati. Goniografi. Diottra a cannocchiale e tavoletta pretoriana. Cenni sulle tavolette portatili. Tavoletta topografica per artiglieria.

Rilevamenti del terreno.

8. Cenni sulle reti geodiche. Breve trattazione della triangolazione di raffittimento e dei relativi problemi. Elementi geodetici dell'I.G.M.

9. Rete topografica e sua rappresentazione grafica. Operazioni di rilevamento topografico regolare; per via grafica, numerica, fotogrammetrica (cenni) e stereofotogrammetrica (cenni). Cenni sui metodi di rilievo dall'aeroplano (metodi Santoni e Nistri).

10. Levate speditive ed a vista. Cenni sulle levate speciali. Schizzi planimetrici e panoramici.

11. Ricognizioni topografiche militari. Ricognizioni generali e speciali. Ricognizione fotografica aerea.

12. Applicazioni varie Rilevamenti pratici per lavori di campagna (tracciamenti di strade, gallerie, ecc.).

Preparazione topografica del tiro di artiglieria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una tra le prime quattro, una tra la quinta, sesta e settima, una tra le rimanenti.

PROGRAMMA N.

LINGUA TEDESCA (O SERBA).

Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della lingua prescelta e dare affidamento di poter trarre buon profitto dell'insegnamento della lingua stessa presso la scuola di applicazione.

PROGRAMMA O.

DISEGNO.

La prova consisterà in un'esercitazione semplice di disegno geometrico e di ornato.

Il candidato dovrà dimostrare di saper tracciare con sicurezza, e a mano libera, linee parallele ed ombreggiate.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
A. PARIANI

(3786)

REGIA PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto pari numero relativo alla nomina delle vincitrici del concorso per i posti vacanti di ostetrica condotta;

Ritenuto che, avendo l'ostetrica Borrelli rinunziato al posto della 1ª condotta di Ferrandina, si rende necessario procedere alla nomina dell'altra concorrente Cuniglio Luisa;

Visto il testo unico leggi sanitarie e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cuniglio Luisa è dichiarata vincitrice del concorso per la prima condotta ostetrica di Ferrandina.

Matera, addì 10 luglio 1939-XVII

Il prefetto: PIRRETTI

(3713)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i decreti n. 6032 del 5 maggio u. s. coi quali si provvedeva alla approvazione della graduatoria per n. 5 posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1937 ed alle dichiarazioni delle vincitrici;

Vista la lettera n. 2397 del 28 luglio u.s., colla quale il podestà di Nociglia fa presente che la vincitrice delle frazioni Sancassiano e Botrugno Spano Gelsomina, non ha assunto servizio nel termine prefissole;

Vista la domanda delle altre graduate secondo l'ordine della graduatoria per quanto concerne l'indicazione delle sedi preferite;

Visto ed applicato l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica sottoindicata è dichiarata vincitrice della condotta a fianco indicata:

Pizzicato Anna di Tommaso - Nociglia (fraz. Sancassiano e Botrugno).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune.

Lecce, addì 8 agosto 1939-XVII

Il Prefetto.

(3716)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937 in provincia di Ascoli Piceno, costituita con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Tenute presenti le preferenze espresse dai candidati nelle loro domande;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria generale dei concorrenti ai posti di cui in narrativa:

1) De Capua dott. Antonio . . . . con voti 59,40/100
2) Baldassarre dott. Angelo . . . . » 58,28/100
3) Pesci dott. Sante . . . . . » 55,19/100
4) Fratini dott. Guido . . . . . » 54,28/100
5) Natale dott. Giuseppe . . . . » 54,19/100
6) Bertoni dott. Egidio . . . . . » 53,10/100
7) Del Bello dott. Balilla . . . . » 53,05/100
8) Roberti dott. Luigi . . . . . » 53,00/100
9) Spè dott. Antonio. . . . . . » 52,52/100
10) Velenosi dott. Sante . . . . . » 52,46/100
11) Pietropaolo dott. Roberto . . . . » 52,37/100
12) Virgili dott. Nicola . . . . . » 52,05/100
13) Manzi dott. Leonello . . . . . » 52,00/100
14) Geraci dott. Vincenzo. . . . . » 51,96/100
15) Mandolini dott. Antonio . . . . » 51,28/100
16) Crisci dott. Alfonso . . . . . » 51,00/100
17) Guidi dott. Antonio . . . . . » 50,96/100
18) Cariglia dott. Giuseppe . . . . » 50,60/100
19) Pansini dott. Giovanni . . . . » 50,50/100
20) Tomassini dott. Riccardo, ammogliato. » 50,00/100
21) Pasquadibisceglie dott. Antonio, celibe. » 50,00/100
22) Marinozzi dott. Elisio. . . . . » 49,82/100
23) Nobili dott. Pietro . . . . . » 49,50/100
24) Lauria dott. Antonio, ammogliato con un figlio, nato il 12 giugno 1905 . . » 49,19/100
25) Franchi dott. Emerico, ammogliato con un figlio, nato il 23 ottobre 1910 . . » 49,19/100
26) Setteposte dott. Raffaele, celibe . . » 49,19/100
27) Eusebi dott. Umberto. . . . . » 47,23/100
28) Maricotti dott. Giovanni . . . . » 47,00/100
29) Diamanti dott. Mario . . . . . » 46,82/100
30) Cocciolillo dott. Massimo. . . . » 42,00/100
31) Zarbano dott. Cirino . . . . . » 40,69/100

2. — I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

Dott. De Capua Antonio - S. Elpidio a Mare (Val di Tenna).
» Baldassarre Angelo - Ripatransone.
» Pesci Sante - Amandola.
» Fratini Guido - Colli del Tronto.
» Natali Giuseppe - Montalto Marche (Porchia).
» Bertoni Egidio - Montegiorgio (1ª condotta).
» Roberti Luigi, Montegiberto.
» Spè Antonio - Montemonaco.
» Velenosi Sante - Montefiore dell'Aso.
» Pietropaolo Roberto - Montegranaro (2ª condotta).
» Virgili Nicola - Monte Vidon Corrado (Consorzio con Falerone).
» Manzi Leonello - Monsampietro Morico.
» Geraci Vincenzo - Castignano (2ª condotta).
» Del Bello Balilla - Grottazzolina

3. — I podestà dei Comuni sopra indicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 7 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: BELLI

(3662)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.